

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1894)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 10^a Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile, marina mercantile, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati nella seduta del 5 ottobre 1966 (V. Stampato n. 1646)

d'iniziativa dei deputati DI VAGNO, BUTTE' e MACCHIAVELLI

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 19 ottobre 1966*

Istituzione di Ufficio oggetti rinvenuti negli aeroporti
del territorio nazionale

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

In deroga a quanto stabilito dall'articolo 927 e seguenti del Codice civile, nell'ambito degli aeroporti sul territorio nazionale, possono essere istituiti con decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, appositi uffici cui vengono consegnate le cose ritrovate, sia nelle aerostazioni, sia a bordo degli aeromobili in sosta.

Se si tratta di oggetti allo stato estero, essi devono essere custoditi in apposito locale, con la osservanza delle modalità previste dalle disposizioni doganali per i magazzini di proprietà privata, in quanto applicabili.

Art. 2.

Gli uffici saranno gestiti dalla Direzione circoscrizionale di aeroporto.

Trascorso un anno dalla data di rinvenimento senza che la cosa venga rivendicata dal legittimo proprietario, le Direzioni circoscrizionali di aeroporto procederanno alle aste pubbliche per la vendita degli oggetti rinvenuti.

L'importo ricavato, detratto il premio di cui all'articolo 930 del Codice civile per il ritrovatore, sarà incamerato dall'Erario e versato dalla Direzione circoscrizionale alle entrate del bilancio dello Stato.

Alla vendita di oggetti allo stato estero deve sempre presenziare un funzionario della dogana. In tali casi, prima della ripartizione di cui al comma precedente, devono essere soddisfatti i diritti doganali, salvo che gli oggetti stessi non siano destinati ad essere rispediti all'estero.

Art. 3.

Il regolamento della consegna degli oggetti rinvenuti negli aeroporti dovrà essere emanato dal Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.